



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 30 giugno 2026

SOVRAINDEBITAMENTO: LA MAPPA OPERATIVA DELLA NUOVA CIRCOLARE AdE STRUMENTI, PROCEDURE E NODI IRRISOLTI AL VAGLIO DELLA BOZZA IN CONSULTAZIONE PUBBLICA

BOZZA DI CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE PARTE II - 25 GIUGNO 2026 CONSULTAZIONE FINO AL 24 LUGLIO 2026

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

Sovraindebitamento: la mappa operativa della nuova circolare AdE

Strumenti, procedure e nodi irrisolti al vaglio della bozza in consultazione pubblica

Bozza di Circolare AdE in consultazione pubblica (Parte II — 25 giugno 2026) — Consultazione aperta fino al 24 luglio 2026. I contenuti seguenti sono elaborati in modo autonomo a fini informativi e non costituiscono interpretazione ufficiale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 25 giugno 2026 la bozza della seconda parte della propria circolare sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), dedicata al sovraindebitamento e all'esdebitazione. Il documento, aperto alla consultazione pubblica fino al 24 luglio 2026, offre per la prima volta un quadro sistematico e operativo degli strumenti a disposizione dei soggetti non fallibili: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l'esdebitazione, compresa la nuova fattispecie dell'incapiente. Per i professionisti del settore si tratta di un testo di riferimento imprescindibile, ma non privo di zone d'ombra.

1. La bozza: perché conta e cosa dice

La bozza si inserisce nel solco di un'opera di sistematizzazione avviata dall'Agenzia con la Parte I della stessa circolare, dedicata agli strumenti di regolazione della crisi per i soggetti fallibili. Con la Parte II, l'attenzione si sposta sul segmento più ampio e socialmente più sensibile della normativa: i debitori civili, i consumatori, i professionisti e le piccole imprese che non accedono alla liquidazione giudiziale.

Il documento recepisce le novità introdotte dal Correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), che ha riscritto in più punti la disciplina originaria del Codice, e fa il punto sulla giurisprudenza formatasi nel biennio 2024-2026, in alcuni casi ancora contrastante su questioni di rilevante impatto operativo. La circolare fornisce altresì istruzioni operative agli uffici dell'Agenzia — ma il suo valore sistematico va ben oltre: è in sostanza la prima lettura ufficiale, anche se in bozza, della disciplina da parte dell'Erario, che è il principale creditore nei procedimenti di sovraindebitamento.

Va segnalato che la consultazione pubblica è aperta fino al 24 luglio 2026: i soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di integrazione. Un'opportunità che le associazioni di categoria e i professionisti del settore farebbero bene a non lasciarsi sfuggire.

2. Chi può accedere: l'ambito soggettivo e il ruolo dell'OCC

Le procedure di sovraindebitamento sono riservate ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lett. c) del Codice: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e qualsiasi altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Il fil rouge che attraversa l'intera disciplina è il ruolo dell'Organismo di composizione della crisi (OCC), figura cardine senza la quale nessuna procedura può essere avviata.

Una delle novità più significative introdotte dal Correttivo-ter, che la bozza illustra con dovizia di dettagli, è l'inserimento del comma 4-bis nell'art. 65: gli OCC possono ora accedere direttamente all'Anagrafe tributaria, alle centrali rischi e ai sistemi di informazione creditizia per la redazione delle relazioni da allegare alla domanda. Si colma così una lacuna che aveva generato serie difficoltà operative nella fase istruttoria, obbligando i gestori della crisi a dipendere dalla documentazione prodotta dai debitori. Sul piano pratico, i professionisti devono coordinarsi con l'OCC affinché l'accesso alle banche dati avvenga in modo tempestivo e i dati estratti siano coerenti con la documentazione allegata alla domanda.

La bozza chiarisce inoltre che l'attestazione rimane meramente facoltativa (art. 65, comma 3): in sua assenza, il controllo di fattibilità spetta al giudice in sede di omologazione. Ciò riduce i costi per le procedure meno complesse, ma carica il sindacato giudiziale di un onere istruttorio maggiore.

3. La ristrutturazione dei debiti del consumatore: il nodo della meritevolezza

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73) è la procedura più favorevole al debitore: non richiede il voto dei creditori e l'omologazione dipende esclusivamente dal giudizio del tribunale. Il piano ha contenuto libero, senza percentuale minima di soddisfacimento, e può prevedere il pagamento anche parziale e differenziato dei crediti.



Chi è “consumatore”? I chiarimenti della Cassazione

La bozza affronta con particolare attenzione il tema della qualificazione del soggetto come consumatore, riprendendo la sentenza della Cassazione n. 22699 del 26 luglio 2023: la verifica va condotta con riferimento alla natura delle obbligazioni da ristrutturare e al momento in cui sono state assunte. La posizione del fideiussore è stata ulteriormente precisata dalla sentenza n. 29746 dell'11 novembre 2025: il socio fideiussore persona fisica conserva la qualifica di consumatore se la garanzia è stata prestata per scopi estranei alla propria attività.

Pratica conseguenza: in presenza di una situazione debitoria mista — che comprenda debiti sia personali sia derivanti dall'attività — la procedura è inammissibile (Trib. Milano, 20 ottobre 2023). La distinzione non è sempre lineare, e la bozza non offre criteri automatici: la valutazione rimane caso per caso.

Il nuovo standard di meritevolezza

Il Codice ha abbassato la soglia di accesso rispetto alla legge n. 3/2012: non più assenza di colpa tout court, ma assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 69). Non rileva più la mera sproporzione tra debiti e capacità economica, a meno che tale sproporzione sia frutto di una condotta consapevole o caratterizzata da grave negligenza. Il Trib. Roma (30 maggio 2025) ha precisato che il parametro di riferimento non è quello dell'uomo prudente, bensì quello della minima diligenza.

La bozza introduce un elemento di grande rilevanza operativa per i creditori: il comma 2 dell'art. 69 esclude che il finanziatore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l'indebitamento possa contestare la convenienza della proposta in sede di omologa. Rimane tuttavia possibile per tale creditore contestare i requisiti di legittimità della proposta (Cass. n. 20672 del 22 luglio 2025). La Cassazione (ord. n. 21048 del 24 luglio 2025) ha chiarito che la colpa del finanziatore e quella del debitore sono profili distinti e ben possono coesistere: la negligenza del creditore nell'erogare il finanziamento non elide automaticamente la colpa grave del debitore.

Piani di lunga durata: dove si ferma il giudice?

Il Codice non fissa un termine massimo di durata del piano. La giurisprudenza di merito ha ammesso piani fino a nove anni (Trib. Treviso, 9 novembre 2023) e fino a otto anni con soddisfacimento dei chirografari al 40% (Trib. Napoli, 1° marzo 2023), purché il rapporto rata/reddito garantisca un tenore di vita dignitoso. La bozza avverte gli uffici dell'Agenzia che le proposte fondate su pagamenti ultrannuali devono essere adeguatamente motivate dalla maggiore efficacia nella tutela erariale rispetto a soluzioni più brevi. Un monito operativo che vale anche per i professionisti: la durata del piano non è un dato neutro e può essere oggetto di contestazione da parte del Fisco.

Sul fronte della moratoria per i crediti privilegiati, la Cassazione (ord. n. 11676 del 29 aprile 2026) ha chiarito che la sospensione fino a due anni dall'omologazione può comprendere anche il pagamento degli interessi legali maturati nel periodo, se la proposta lo prevede espressamente.

4. Il concordato minore: debiti erariali e rischio abuso

Il concordato minore (artt. 74-83) è riservato ai debitori che non sono consumatori: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli. A differenza della ristrutturazione del consumatore, richiede l'approvazione della maggioranza dei creditori e la successiva omologazione del tribunale. È lo strumento più flessibile per chi vuole proseguire l'attività e regolare il proprio passivo.

Il trattamento dei crediti erariali: una questione aperta

La bozza affronta con particolare incisività uno dei temi più dibattuti: il trattamento dei crediti tributari e previdenziali nel concordato minore. L'art. 80 del Codice non richiama le disposizioni sostanziali dell'art. 88, che regola il trattamento dei crediti erariali nel concordato preventivo. Eppure la bozza, in linea con la giurisprudenza di merito prevalente (Trib. Rimini, 7 gennaio 2025; Trib. Avellino, 18 gennaio 2023), afferma che le regole sostanziali dell'art. 88, comma 1 — e in particolare il criterio del trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione controllata — si applicano anche al concordato minore.

Ne consegue che, pur non essendo obbligatoria la presentazione di un'istanza di transazione fiscale, la proposta non può riservare ai crediti erariali un trattamento deteriore rispetto a quello che otterrebbero nella liquidazione controllata. Gli uffici dell'Agenzia sono espressamente invitati a eccepire l'inammissibilità delle proposte che violino questo principio.

"La proposta di concordato minore non può prevedere un trattamento dei crediti erariali deteriore rispetto a quello realizzabile in sede di liquidazione controllata. Gli uffici eccepiscano l'inammissibilità delle proposte non conformi." — Bozza di Circolare AdE, Parte II

Il cram down e la sua portata nel concordato minore



La bozza chiarisce un aspetto che in passato aveva generato incertezza: nel concordato minore non esiste un cram down fiscale specifico (a differenza del concordato preventivo), ma il meccanismo del cram down generale previsto dall'art. 80 opera nei confronti di qualsiasi creditore, incluso l'Erario, che abbia contestato la convenienza della proposta. Il giudice può quindi omologare il concordato nonostante l'opposizione dell'Agenzia, se ritiene che il credito erariale sia soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Per i professionisti, questo significa che l'opposizione dell'Agenzia non ha carattere veto: va contrastata sul piano della convenienza comparativa.

La revoca dell'omologazione: nuove legittimazioni dopo il Correttivo-ter

Il Correttivo-ter ha modificato anche la disciplina della revoca della sentenza di omologazione (art. 82): l'OCC è ora espressamente legittimato a presentare istanza di revoca, in aggiunta a creditori, pubblico ministero e qualsiasi altro interessato. Viene contestualmente eliminata la possibilità di revoca d'ufficio da parte del giudice. I presupposti oggettivi rimangono invariati: aumento o diminuzione dolosa o con colpa grave del passivo, sottrazione o dissimulazione dell'attivo, mancata esecuzione integrale del piano, inattuabilità del piano non modificabile. La bozza ricorda che il concordato minore non ha natura novativa: in caso di revoca, le obbligazioni tributarie originarie rivivono integralmente.

5. Le procedure familiari: separazione delle masse e coordinamento

L'art. 66 del Codice consente ai membri della stessa famiglia — intesa in senso ampio: coniugi, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, unioni civili, conviventi di fatto — di presentare un'unica domanda quando siano conviventi o quando l'indebitamento abbia un'origine comune. La bozza sottolinea con forza un principio cardine che in passato ha generato confusione applicativa: le masse attive e passive rimangono sempre distinte (art. 66, comma 3). L'attivo di ciascun familiare è destinato esclusivamente alla soddisfazione dei propri creditori. Non è possibile utilizzare il patrimonio di un membro della famiglia per pagare i debiti personali di un altro.

Il Correttivo-ter ha chiarito che, qualora anche solo uno dei ricorrenti non rivesta la qualifica di consumatore, non è possibile accedere alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Restano attivabili liquidazione controllata e concordato minore. Sul piano operativo, è essenziale mantenere una rigorosa separazione contabile tra le posizioni dei singoli debitori già in fase di predisposizione della documentazione.

6. La liquidazione controllata: soglia debitoria e accesso dei creditori

La liquidazione controllata (artt. 268-277) è la procedura liquidatoria accessibile a tutti i soggetti non fallibili, funzionale al realizzo del patrimonio e propedeutica all'esdebitazione. Il Correttivo-bis aveva già innalzato a cinquantamila euro la soglia debitoria minima per l'accesso su istanza del creditore (era ventimila euro). La bozza chiarisce che tale soglia si applica solo quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore in stato di insolvenza: non opera, quindi, quando è il debitore stesso a chiedere l'apertura.

Una novità rilevante introdotta dal Correttivo-ter: se la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non si dà luogo all'apertura della liquidazione controllata qualora l'OCC attesti che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nemmeno mediante azioni giudiziarie. Il debitore può così — se davvero incapiente — bloccare la procedura e accedere direttamente all'esdebitazione dell'incapiente. Sul fronte dei crediti prededucibili, la bozza richiama il criterio della funzionalità alla procedura, chiarendo che i compensi dell'OCC e del liquidatore sono sempre prededucibili.

7. L'esdebitazione: il fresh start e i suoi limiti

L'esdebitazione (artt. 278 e ss.) è lo sbocco naturale di entrambe le procedure liquidatorie e il più potente strumento di seconda opportunità per il debitore meritevole. La bozza ne offre un'analisi sistematica che chiarisce molti dubbi applicativi.

Il termine triennale e l'automatismo del beneficio

Una delle novità più rilevanti del Codice rispetto alla legge fallimentare è il termine triennale dall'apertura della procedura (art. 279), decorso il quale il debitore matura il diritto all'esdebitazione anche in pendenza della procedura, in attuazione della Direttiva Insolvency. Il beneficio non opera però automaticamente: devono sussistere le condizioni sostanziali di cui agli artt. 280 e 282.

Debiti tributari e sanzioni: il perimetro dell'esdebitazione

La bozza conferma che i debiti di natura tributaria rientrano in linea generale nell'ambito dell'esdebitazione, non essendo compresi tra le categorie espressamente escluse dall'art. 278, comma 6.



Sono invece esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti.

Proprio sul punto delle sanzioni amministrative tributarie la bozza introduce un criterio operativo rigoroso: l'accessorietà della sanzione non può fondarsi su automatismi, ma richiede la verifica di un effettivo vincolo di dipendenza strutturale e funzionale tra sanzione e debito principale. In assenza di tale collegamento, la sanzione è da considerarsi autonoma e, in quanto tale, esclusa dall'effetto esdebitatorio. Un profilo che nella pratica richiederà un'analisi puntuale posizione per posizione.

8. L'esdebitazione dell'incapiente: rimedio strutturale o rischio abuso?

L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283) è l'istituto più innovativo e, al tempo stesso, più discusso della riforma. Consente al debitore persona fisica che non possiede né redditi né beni aggredibili di ottenere la liberazione dai debiti senza liquidazione del patrimonio, sulla base del solo accertamento giudiziale della meritevolezza. Può essere concessa una sola volta nella vita.

La bozza prende posizione su un punto controverso: l'esdebitazione dell'incapiente non è una misura eccezionale, bensì un rimedio strutturale per situazioni di incapacità economica irreversibile. Il parametro reddituale introdotto dal Correttivo-ter (art. 283, comma 2) — calcolato in base all'assegno sociale incrementato secondo la scala ISEE — non può però essere applicato in modo automatico: va integrato con una valutazione complessiva e sostanziale della situazione del debitore. Il rischio del "falso incapiente" è un tema su cui la bozza richiama l'attenzione degli uffici.

Il nodo dei debiti tributari nell'esdebitazione dell'incapiente

Questo è forse il punto di maggiore tensione nell'intera circolare. La giurisprudenza è divisa su un quesito essenziale: il mancato e sistematico pagamento dei tributi è di per sé causa di non meritevolezza?

Un primo orientamento risponde affermativamente: l'omesso assolvimento degli obblighi fiscali integra colpa grave, lesiva del dovere costituzionale di contribuzione ex art. 53 Cost. (Trib. Ivrea, 1° agosto 2023; Trib. Ferrara, 28 dicembre 2024; Trib. Pistoia, 24 aprile 2026; Trib. Bologna, 5 maggio 2026). Secondo questo indirizzo, l'inadempimento fiscale reiterato costituisce un indice presuntivo di non meritevolezza, superabile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali.

Un secondo orientamento, invece, esclude automatismi: il mancato pagamento delle imposte può essere sintomo di incapacità strutturale e non di scelta deliberata (Trib. Milano, 23 dicembre 2024; Trib. Avellino, 9 gennaio 2025; Trib. Rovereto, 16 febbraio 2026). La meritevolezza va apprezzata in termini negativi — assenza di dolo, colpa grave o frode — e non in termini positivi di virtuosità fiscale.

La bozza non risolve il contrasto, ma delinea il perimetro dell'azione degli uffici: ricevuto il decreto di esdebitazione, l'Agenzia deve verificare l'assenza di atti in frode, la mancanza di condotte dolose o gravemente colpose e la coerenza temporale tra incapacità reddituale e formazione dell'indebitamento. Il reclamo va proposto solo in presenza di elementi oggettivi e documentati, non sulla base della sola natura prevalentemente erariale del passivo.

La Corte di Giustizia UE (10 aprile 2025, C-723/23, Amilla) ha riconosciuto agli Stati la facoltà di negare l'esdebitazione in presenza di condotte disoneste, purché le deroghe siano circostanziate e sorrette da un legittimo interesse pubblico.

Un punto fermo, invece, emerge dalla giurisprudenza di legittimità: il debitore già dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale, che non abbia conseguito l'esdebitazione in quella sede, non può accedere all'esdebitazione dell'incapiente sulla base della medesima esposizione debitoria (Cass., ord. 14 novembre 2025, n. 30108). L'art. 283 non è un rimedio surrogatorio.

9. I punti aperti: cosa manca alla circolare definitiva

La bozza è un documento ricco e articolato, ma lascia aperte alcune questioni che i professionisti avrebbero auspicato di vedere risolte.

1. **Il contrasto giurisprudenziale sui debiti fiscali nell'incapiente** — rimane irrisolto e la bozza, pur delineando il perimetro di azione degli uffici, non prende posizione. Sarà probabilmente necessario attendere un intervento delle Sezioni Unite.
2. **L'applicabilità delle regole sostanziali dell'art. 88 al concordato minore** — viene affermata dalla bozza, ma non è ancora definitivamente confermata dalla Cassazione. Il documento stesso segnala che la questione non è stata risolta in termini definitivi.



3. **La definizione di “colpa grave” nella ristrutturazione del consumatore** — continua ad essere rimessa alla valutazione caso per caso, senza criteri oggettivi stabili. Il Trib. Roma del 30 maggio 2025 è un precedente utile ma non esaustivo.
4. **L’impugnazione della sentenza di omologazione del concordato minore** — per la quale il Codice non prevede una disciplina espressa: la bozza richiama l’interpretazione analogica dell’art. 51, ma segnala che il punto è oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
5. **La questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2** — sull’esdebitazione nei confronti dei creditori non insinuati al passivo è pendente davanti alla Corte (da ultima v. Ord. n. 104/2026). La risoluzione potrebbe cambiare significativamente i perimetri operativi dell’istituto.

10. Conclusioni operative

La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate rappresenta il contributo interpretativo istituzionale più importante sulla disciplina del sovraindebitamento dall’entrata in vigore del Codice. La sua lettura attenta è imprescindibile per chiunque operi nel settore, a qualunque titolo.

Per i professionisti che assistono debitori in stato di crisi, i messaggi operativi sono chiari: la qualificazione preliminare del debitore e della natura delle obbligazioni è il primo e più critico passaggio; l’OCC è un interlocutore da coinvolgere precocemente e pienamente; i piani di lunga durata sono ammissibili ma devono essere motivati; il trattamento del credito erariale nel concordato minore non può essere deteriore rispetto alla liquidazione alternativa; l’esdebitazione dell’incapiente è uno strumento potente ma presuppone una condotta irreprensibile e non è riproponibile in presenza di precedenti procedure concorsuali sulla stessa esposizione.

Per i creditori istituzionali e i loro consulenti, la bozza fornisce una mappa dettagliata degli strumenti di opposizione e monitoraggio: dalla contestazione della convenienza della proposta, all’istanza di revoca dell’omologazione, alla partecipazione al procedimento di esdebitazione.

In attesa della versione definitiva — che terrà conto delle osservazioni pervenute entro il 24 luglio 2026 — la bozza costituisce già oggi un riferimento pratico di primo livello.



Elenco O.C.C. Presidium Debitores - Rete Italia

Tutti gli O.C.C. Presidium Debitores sono accreditati dal Ministero della Giustizia e iscritti nella sezione A dell'apposito registro costituito ai sensi del D.M. 202/2014. La competenza territoriale è individuata in base al circondario del Tribunale ove il debitore ha residenza o sede.

Abruzzo

- Tribunale di Teramo - O.C.C. Teramo Presidium Debitores
- Tribunale di Avezzano (AQ) - O.C.C. Avezzano Presidium Debitores

Calabria

- Tribunale di Cosenza - O.C.C. Cosenza Presidium Debitores

Campania

- Tribunale di Benevento - O.C.C. Benevento Presidium Debitores
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - O.C.C. Santa Maria Capua Vetere Presidium Debitores
- Tribunale di Avellino - O.C.C. Avellino Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli Nord - O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
- Tribunale di Salerno - O.C.C. Salerno Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli - O.C.C. Napoli Presidium Debitores
- Tribunale di Nola - O.C.C. Nola Presidium Debitores
- Tribunale di Torre Annunziata - O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
- Tribunale di Nocera - O.C.C. Nocera Presidium Debitores

Emilia Romagna

- Tribunale di Modena - O.C.C. Modena Presidium Debitores
- Tribunale di Ravenna - O.C.C. Ravenna Presidium Debitores
- Tribunale di Forlì - O.C.C. Forlì Presidium Debitores
- Tribunale di Bologna - O.C.C. Bologna Presidium Debitores
- Tribunale di Piacenza - O.C.C. Piacenza Presidium Debitores
- Tribunale di Ferrara - O.C.C. Ferrara Presidium Debitores
- Tribunale di Rimini - O.C.C. Rimini Presidium Debitores

Lazio

- Tribunale di Cassino - O.C.C. Cassino Presidium Debitores
- Tribunale di Viterbo - O.C.C. Viterbo Presidium Debitores
- Tribunale di Roma - O.C.C. Roma Presidium Debitores
- Tribunale di Civitavecchia - O.C.C. Civitavecchia Presidium Debitores
- Tribunale di Frosinone - O.C.C. Frosinone Presidium Debitores
- Tribunale di Rieti - O.C.C. Rieti Presidium Debitores

Lombardia

- Tribunale di Milano - O.C.C. Milano Presidium Debitores
- Tribunale di Brescia - O.C.C. Brescia Presidium Debitores
- Tribunale di Bergamo - O.C.C. Bergamo Presidium Debitores

Piemonte

- Tribunale di Torino - O.C.C. Torino Presidium Debitores

Puglia

- Tribunale di Brindisi - O.C.C. Brindisi Presidium Debitores
- Tribunale di Trani - O.C.C. Trani Presidium Debitores
- Tribunale di Taranto - O.C.C. Taranto Presidium Debitores
- Tribunale di Lecce - O.C.C. Lecce Presidium Debitores
- Tribunale di Bari - O.C.C. Bari Presidium Debitores

Sicilia

- Tribunale di Trapani - O.C.C. Trapani Presidium Debitores
- Tribunale di Agrigento - O.C.C. Agrigento Presidium Debitores

Veneto

- Tribunale di Venezia - O.C.C. Venezia Presidium Debitores

